Direttive

per il calcolo dei sussidi secondo la legge federale
per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LAG)

del 1 gennaio 2005

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del 10 dicembre 1990[1] sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (Ordinanza sulle attività giovanili, OAG),

emana le seguenti direttive:

Capitolo primo: Sussidi finanziari annui

Prima parte: Principi del sistema di punteggio

Articolo primo Principi

[1]Il rilevamento del punteggio in virtù dell'articolo 6 capoversi 1 e 2 OAG si fonda sui seguenti criteri:

a. Campo d'attività:
   1. Manifestazioni nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche e dello scambio di giovani, esclusa la formazione dei responsabili d'attività giovanili;
   2. Informazione e documentazione;
   3. Collaborazione nazionale e internazionale nonché coordinamento.

b. Settore organizzativo:
   1. Forma organizzativa interna;
   2. Entità (numero di membri);
   3. Portata geografica;
   4. Plurilinguismo;
   5. Esercizio di un ufficio di consulenza;
   6. Struttura finanziaria.

[2]Ai fini del calcolo di un punteggio comparabile si rileva un valore per il campo d'attività e uno per il settore organizzativo, moltiplicandoli in seguito tra loro.

[3]Il credito globale per i contributi annui è ripartito fra le istituzioni responsabili, in modo proporzionale al punteggio rilevato.

---

[1] RU 1990 2012

[4]L'importo determinato secondo questi criteri a beneficio di una istituzione deve ammontare al massimo al 50 per cento delle spese (articolo 11 OAG) computabili della stessa e all'occorrenza essere congruamente ridotto.

[5]Le domande di contributo globale annuo devono essere corredate di tutte le pezze giustificative menzionate nel modulo di domanda. Un contributo potrà essere concesso solo se la domanda, accompagnata da un incarto completo, è stata presentata entro i termini previsti.

[6]Eventuali divergenze in merito all'esame delle richieste vengono chiarite, prima del rilascio di una decisione passibile di ricorso, da un gruppo misto di lavoro, composto di rappresentanti della Federazione svizzera delle associazioni giovanili e dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Art. 2 Campo d'attività

[1]Per il campo d'attività si sommano i punti rilevati secondo i criteri di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera a).

[2]Vanno rispettati i punteggi massimi indicati.

[3]La media dei risultati disponibili della moltiplicazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 degli ultimi tre anni fornisce il punteggio determinante per il calcolo del contributo dell'anno corrente.

Art. 3 Settore organizzativo

[1]Per il settore organizzativo si sommano i punti rilevati secondo i criteri di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera b).

[2]Vanno rispettati i punteggi massimi indicati.

[3]La media dei risultati disponibili della moltiplicazione in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 degli ultimi tre anni fornisce il punteggio determinante per il calcolo del contributo dell'anno corrente.

Seconda parte: Campo d'attività

Art. 4 Manifestazioni nel campo delle attività giovanili extra-scolastiche (esclusi lo scambio di giovani e la formazione dei responsabili di attività giovanili)

[1]Sono prese in considerazione manifestazioni (escluso lo scambio di giovani e la formazione dei responsabili di attività giovanili),
a. che annoverino al minimo 10 partecipanti, e
b. i cui partecipanti siano almeno per il 75 per cento d'età inferiore ai 30 anni.

[2]Non si prendono in considerazione sedute ordinarie volte al disbrigo d'incarichi statutari di un'istituzione, assemblee dei delegati o dei membri prive di particolare contenuto tematico, né manifestazioni già sostenute secondo l'ordinanza del 10 novembre 1980[2] concernente la gioventù e lo sport (O G+S).

[3]La valutazione è la seguente:

---

[2] RS 415.31

Manifestazione di un giorno	1	punto;
Manifestazione di due o tre giorni	2	punti;
Manifestazione di 4 - 6 giorni	3	punti;
Manifestazioni di sette o più giorni	4	punti.

[4]Il punteggio massimo è pari a 100.

Art. 5 Manifestazioni nel settore dello scambio di giovani

[1]Le istituzioni che organizzano programmi di scambio di giovani devono attenersi ai seguenti criteri: selezione accurata, preparazione e introduzione dei partecipanti alla cultura ospite, adeguata assistenza durante il soggiorno nella cultura ospite e dopo il ritorno nella cultura materna.

[2]Lo scambio di gruppi è preso in considerazione qualora annoveri al minimo 10 partecipanti e almeno il 75 per cento d'essi abbia meno di 30 anni. La valutazione è la seguente:

Soggiorno nella cultura ospite di 10 - 15 giorni	6	punti;
Soggiorno nella cultura ospite di 16 o più giorni	8	punti.

[3]Scambi individuali con partecipanti d'età inferiore ai 30 anni sono presi in considerazione qualora siano accessibili a tutti e s'iscrivano nel quadro di un programma definito. Sono escluse manifestazioni che riservano oltre un quarto del soggiorno (numero di giorni) a corsi di lingue o vengono consacrate all'esercizio di un'attività lucrativa per oltre la metà del soggiorno. La valutazione è la seguente (per ogni partecipante accolto o inviato):

Soggiorno di 12 - 60 giorni	1/8	punto;
Soggiorno di 61 - 150 giorni	1/4	punto;
Soggiorno di 151 e più giorni	1/2	punto.

[4] Programmi di scambio all'interno della Svizzera sono presi in considerazione in ragione del 50 per cento; se coinvolgono due regioni linguistiche vale il punteggio completo.

[5] Il numero massimo di punti è pari a 90.

Art. 6 Manifestazioni nell'ambito dell'animazione culturale

[1]Per manifestazioni nell'ambito dell'animazione culturale s'intendono segnatamente mostre, tournée e festival, che si occupano di arte, spettacolo, teatro e altri temi culturali e vengono seguiti da almeno 10 persone. Tre partecipanti su quattro devono poi avere un'età inferiore ai 30 anni. Tali manifestazioni sono valutate come segue:

per una durata fino a 10 giorni, al giorno	1	punto;
dall'undicesimo giorno in poi, al giorno	1/2	punto.

[2]Il punteggio massimo è pari a 50 punti.

Art. 7 Informazione e documentazione

[1]Sono presi in considerazione tutti gli strumenti informativi periodici o unici (segnatamente libri, riviste, opuscoli, dossier, video) destinati a membri o partecipanti nonché le attività informative nei confronti dell'opinione pubblica (attraverso la stampa, la radio e la televisione).

[2]La valutazione è la seguente:

a.	Periodici, per numero pubblicato	1/2	punto;
	se plurilingui, supplemento di	1/4	punto;
b.	Libri, opuscoli, dossier, supporti sonori e visivi, per versione linguistica	1	punto;
c.	Gestire un proprio sito web su Internet	2	punti;
	se plurilingue, supplemento di	1	punto;
d.	Comunicato stampa, per lingua	1/8	punto;
e.	conferenza stampa	1	punto.

[3]Il punteggio massimo è pari a 50 punti.

Art. 8 Collaborazione nazionale e internazionale nonché coordinamento

[1]Toute collaboration active dans des organisations faîtières nationales ou internationales, ou dans leurs organismes spécialisés, est prise en considération. Les manifestations sont soumises aux dispositions de l'article 4. Ogni collaborazione attiva in associazioni mantello operanti per la gioventù, di carattere nazionale o internazionale, come pure nei loro organi speciali è presa in considerazione. Le manifestazioni sono valutate secondo l'articolo 4.

[2]La valutationze è la seguente:

Collaborazione nel quadro nazionale	1	punto;
Collaborazione nel quadro internazionale	3	punti.

[3] Il punteggio massimo è pari a 50 punti.

Terza parte: Settore organizzativo

Art. 9 Organizzazione interna

[1] Determinante per il vaglio della struttura interna di un'istituzione è la percentuale rispettivamente di professionisti e persone d'età inferiore ai 30 anni che essa annovera nei settori di sua competenza.

[2]La valutazione è la seguente:

Percentuale di professionisti in organi e istanze esecutivi operanti a livello cantonale, sovracantonale o nazionale:

fino al 5 per cento	2	punti;
fino al 10 per cento	1	punto;
10 - 49 per cento	0	punti;
50 - 74 per cento	- 3	punti;
75 per cento e oltre	- 6	punti.

Percentuale di persone di meno di 30 anni in organi e istanze esecutivi a livello cantonale, sovracantonale o nazionale:

40 - 60 per cento	1	punto;
61 - 80 per cento	5	punti;
81 - 100 per cento	9	punti.

[3] Se la quota parte del sesso rappresentato in misura minoritaria negli organi e istanze menzionati al capoverso 2 raggiunge almeno il 40 per cento, si procede alla seguente valutazione:

percentuale raggiunta	1	punto;

Per associazioni in cui la quota del sesso rappresentato in misura minoritaria è inferiore al 20 per cento, si procede inoltre alla seguente valutazione:

percentuale non raggiunta	- 1	punto.

[4]Se la quota parte di stranieri in seno agli organi e istanze menzionati nel capoverso 2 è almeno del 10 per cento, si procede alla seguente valutazione:

percentuale raggiunta	1	punto.

[5]Se un'istituzione è impegnata esclusivamente in attività giovanili extrascolastiche, si procede alla seguente valutazione:

condizioni adempiute	2	punti.

Art. 10 Entità (numero di membri)

[1]Criterio determinante per l'entità di un'istituzione è il numero dei suoi membri attivi. Per membro attivo s'intende chiunque è ammesso a partecipare ai processi decisionali dell'istituzione e alle sue attività.

[2]Si opera una distinzione fra istituzioni composte da persone fisiche (organizzazioni giovanili) e quelle che hanno per membri organizzazioni giovanili oppure non sono costituite da membri (federazioni di organizzazioni).

[3]Per le organizzazioni giovanili vengono inclusi nel calcolo solamente i membri fino a 30 anni compiuti, per le federazioni d'organizzazioni solamente le organizzazioni giovanili aventi diritto di voto.

[4]Per le organizzazioni giovanili la valutazione è la seguente:

fino a 1000 membri	10	punti;

inoltre, per ogni migliaio incominciato:

1000 - 10'000 membri	4	punti;
10'001- 20'000 membri	2	punti;
20'001 e più membri	1	punto.

[5]Per le federazioni d'organizzazioni la valutazione è la seguente:

fino a 5 membri	10	punti;
per ogni membro supplementare	1	punto.

[6]Alle federazioni di organizzazioni non composte da membri vengono assegnati 10 punti.

[7]Il punteggio massimo è pari a 100 per le organizzazioni giovanili e le federazioni d'organizzazioni.

Art. 11 Portata geografica

[1] Determinante per il vaglio della portata geografica è l'area in cui l'istituzione espleta le sue principali attività.

[2] La valutazione è la seguente:

Attività principali

in 1 - 3 Cantoni della Svizzera tedesca o 1 Cantone della Svizzera romanda	0	punti;
in 4 - 11 Cantoni della Svizzera tedesca o 2 - 4 Cantoni della Svizzera romanda o in 1 Cantone della Svizzera italiana	2	punti;
in 12 o più Cantoni della Svizzera tedesca o 5 o più Cantoni della Svizzera romanda o 2 Cantoni della Svizzera italiana o nella regione di lingua romancia	4	punti.

Art. 12 Plurilinguismo

[1]Determinante per il vaglio del plurilinguismo è quante delle quattro lingue nazionali un'istituzione impieghi regolarmente sul piano interno ed esterno, in forma scritta o orale, e se essa usi altre lingue oltre a quelle nazionali.

[2]La valutazione è la seguente:

una lingua nazionale	0	punti;
per ogni lingua nazionale supplementare	3	punti;
per l'impiego d'altre lingue, per lingua	2	punti.

[3] Il punteggio massimo è pari a 9.

Art. 13 Esercizio di un ufficio di consulenza

[1]Determinante per il vaglio dell'esercizio di un ufficio di consulenza è la gestione da parte dell'istituzione di un servizio di consulenza e informazioni aperto a tutti i membri durante l'orario consueto di lavoro.

[2] La valutazione è la seguente:

Ufficio di consulenza aperto a metà tempo	2	punti;
Ufficio di consulenza aperto a tempo pieno	5	punti.

Art. 14 Struttura finanziaria

[1] Il vaglio della struttura finanziaria è basato sulla percentuale che le prestazioni di un'istituzione rappresentano rispetto al reddito globale della stessa.

[2] Per il calcolo sono determinanti i dati dell'ultimo anno di attività dell'istituzione.

[3] La valutazione è la seguente:

fino al 39 per cento di prestazioni proprie	0	punti;
dal 40 al 49 per cento di prestazioni proprie	1	punto;
dal 50 al 59 per cento di prestazioni proprie	2	punti;
60 per cento e oltre di prestazioni proprie	3	punti.

Quarta parte: Accordi di prestazioni

Art. 15 Accordi di prestazioni

[1]Nei casi previsti dall'articolo 6 capoverso 3 OAG è possibile concludere degli accordi di prestazioni.

[2]Gli accordi di prestazioni valgono in linea di massima per un anno e possono essere concordati per un massimo di tre anni, a condizione che il budget venga approvato.

[3]Agli accordi di prestazioni è destinato al massimo il 20 per cento del credito a disposizione per i sussidi finanziari annui in conformità alla legge per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche.

[4]Gli accordi di prestazioni fissano gli obiettivi concreti di politica giovanile che un'organizzazione deve raggiungere, l'ammontare dei sussidi finanziari annui nonché le modalità della valutazione effettuabile in linea di massima una volta all'anno.

[5]Per fissare l'ammontare dei sussidi finanziari annui sono determinanti il punteggio conseguito in base alla domanda inoltrata nonché l'adempimento dei seguenti criteri:
a) la funzione di coordinamento;
b) la presenza effettiva nelle regioni linguistiche;
c) la collaborazione attiva a una rete di coordinamento sovranazionale, preferibilmente a livello europeo.

Capitolo 2: Formazione dei responsabili di attività giovanili

Art. 16 Generalità

[1]Le indennità per la formazione dei responsabili di attività giovanili sono versate solamente qualora l'istituzione interessata abbia stipulato un accordo in tal senso con l'UFAS.

[2]In quest'accordo sono definite le esigenze in materia di formazione di responsabili di attività giovanili, per il cui adempimento l'istituzione interessata deve garantire.

[3] Il noleggio di materiale sportivo e dell'esercito è disciplinato dalla guida amministrativa Gioventù + Sport (dotazione della disciplina sport da campo). Le ordinazioni devono essere inoltrate all'UFAS sul formulario ufficiale Gioventù + Sport, al minimo con un mese d'anticipo. L'UFAS trasmette le ordinazioni unitamente ad un attestato di noleggio alla Scuola federale dello sport di Macolin che fornisce in prestito il materiale, sempre che esso sia disponibile.

Art. 17 Esame delle domande

[1]Il punteggio di cui all'art. 8, cpv. 2 e 3 OAG viene attribuito nel modo seguente:

a) ad ogni corso viene attribuito un punteggio corrispondente al numero di giornate di formazione per partecipante;
b) tale punteggio viene in seguito moltiplicato per un coefficiente corrispondente all'importanza del corso a livello nazionale o regionale (cfr. cpv. 4).

Il risultato di tale operazione costituirà il punteggio attribuito al corso.

[2]Sono considerati partecipanti i giovani che nell'anno in cui frequentano il corso hanno già compiuto i 17 e non hanno superato i 30 anni, e che seguono i corsi per ottenere o perfezionare una formazione che li abiliti ad assumere delle funzioni direttive e o di quadro nel settore delle attività giovanili extrascolastiche. I responsabili dei corsi e le persone incaricate dei quadri sono anch'esse considerate come partecipanti purché abbiano al massimo 30 anni nell'anno in cui si tiene il corso.

[3]Le giornate di formazione che comportano almeno 2 e meno di 4 ore di attività sono considerate mezze giornate, come pure le giornate o i corsi che iniziano dopo le 17.00 o si concludono prima delle 12.00. I pasti, i lavori di sistemazione e gli spostamenti non sono considerati ore di corso.

[4]Il coefficiente d'importanza del corso a livello nazionale viene determinato in base ai seguenti criteri:

a) Il punteggio risultante dal numero delle giornate di formazione per partecipante equivale al coefficiente di base (100%).
b) Per i corsi monolingui, il coefficiente di base viene aumentato del 50% se i partecipanti provengono da almeno cinque Cantoni della Svizzera tedesca o da almeno tre Cantoni della Svizzera romanda o da due Cantoni della Svizzera italiana o dalla regione di lingua romancia. Un Cantone viene considerato solo se almeno due partecipanti ai corsi vi sono domiciliati.
c) Per i corsi plurilingui, il coefficiente di base viene aumentato del 50% per ogni lingua supplementare. Valgono solo le lingue nazionali e la lingua madre dei partecipanti. Sono considerati plurilingui i corsi che si tengono e sono annunciati pubblicamente in più lingue.

[5]I crediti disponibili per la formazione dei responsabili d'attività giovanili sono ripartiti tra le organizzazioni competenti proporzionalmente al punteggio loro attribuito per l'insieme dei corsi organizzati durante l'anno.

[6]Il bilancio (art. 13 cpv. 2 OAG) può essere sostituito dall'applicazione di un importo forfetario per le spese giornaliere per persona partecipante. L'importo forfetario attribuibile a tutte le istituzioni è fissato dall'UFAS previa consultazione delle istituzioni coinvolte.

Capitolo 3: Sussidi a progetti particolari

Art.18 Principi

[1]I sussidi a progetti particolari sono concessi solo se questi soddisfano tutti i criteri seguenti:
a. Svolgimento nel quadro di un'attività extrascolastica non a scopo di lucro (art. 3 LAG);
b. Partecipazione attiva dei giovani alla realizzazione del progetto;
c. Impostazione nazionale del progetto (art. 2 cpv. 3 LAG);
d. Attività che sostituisce o completa le attività ordinarie dell'istituzione (art. 8 LAG) e non è beneficiaria di un sostegno finanziario in forma di sussidio annuo;
e. Inoltro delle richieste prima dell'attuazione del progetto (art. 13 cpv. 3 OAG).

[2]La definizione dei sussidi si fonda sui criteri seguenti:
a. Carattere innovatore;
b. Carattere di modello;
c. Valenza pedagogica;
d. Estensione geografica;
e. Incentivo per attività regolari dell'istituzione;
f. Importanza al di fuori dell'istituzione;
g. Dimensioni della partecipazione svizzera;
h. Grado del finanziamento proprio;
i. Grado del finanziamento da parte di terzi.

Art. 19 Vaglio delle domande

[1]Le scadenze per l'inoltro delle domande sono fissate dall'UFAS.

[2]Il vaglio delle domande avviene in considerazione dei criteri in conformità all'articolo 18 capoverso 2 delle direttive, del preventivo e nell'ambito del confronto con le altre domande pervenute nella stessa categoria in conformità all'articolo 9 capoverso 1 OAG (progetti nazionali e internazionali).

[3]In merito ai criteri menzionati all'articolo 18 capoverso 2, i progetti con carattere innovatore (lettera a) sono valutati prioritariamente. I rimanenti criteri (lettera b segg.) sono considerati in secondo piano. Una cumulazione di criteri soddisfatti contraddistingue i progetti particolarmente meritevoli di promozione.

[4]Nella domanda di sussidio a un progetto, l'importo auspicato deve essere esplicitamente quantificato dall'istituzione che inoltra la domanda. Inoltre deve essere presentato un preventivo dettagliato. L'importo concesso dalla Confederazione può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese computabili (art. 11 OAG) e, se necessario, deve essere decurtato di conseguenza.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione del diritto vigente

Le direttive del 25 gennaio 2002 per il calcolo dei sussidi secondo la legge federale per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche sono abrogate.

Art. 21 Entrata in vigore

Le presenti direttive entrano in vigore il 1 gennaio 2005.

DIPARTIMENTO FEDERALE DELL' INTERNO

Pascal Couchepin